



COMUNE DI
ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

UFFICIO DEL SINDACO

Protocollo n.

Addi, 04.06.2018

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 27-bis d.lgs. 152/2006 nonché dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss dlgs.152/06) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) e relativo al Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato - Proponente RSG srl.

Alla **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA

pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

AI DPC023 – SERVIZIO RISORSE DEL
TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

pec: dpc023@pec.regione.abruzzo.it

AI DPC024 – SERVIZIO GESTIONE E
QUALITA' DELLE ACQUE

pec: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

AI DPC025 – SERVIZIO POLITICA
ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA

pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

AI DPC026 – SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

All' ARTA – DIREZIONE REGIONALE IPPC E VIA

pec: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla PROVINCIA DI CHIETI

pec: protocollo@pec.provincia.chieti.it

Alla ASL LANCIANO – VASTO - CHIETI

pec: info@pec.asl2abruzzo.it



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

Il Comune di Rocca San Giovanni, in persona del Sindaco acquisisce le valutazioni tecniche e giuridiche dai consulenti dell'Ente, esprime il proprio parere di competenza nel procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) ex art. 27-bis d.lgs. 152/06 relativo all'istanza denominata “ *Progetto di chiusura e recupero ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto*” - ditta proponente RSG srl.- [Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/90].

Sono parte integrante e sostanziale del presente parere :

il parere urbanistico all.1 alla Delibera di giunta n.11 del 22.03.2018;

il parere a firma del dott. Francesco Paolo Pinchera e dott. Mario Pellegrini prot.n. 2179 del 27.03.2018.

(Allegati in calce).

Premessa

Il Comune di Rocca San Giovanni ritiene di essere chiamato ad esprimersi su un'istanza di autorizzazione ex art. 27 bis d.lgs.152/06 sostenuta da una documentazione tecnica contraddittoria e lacunosa e carente dei presupposti di procedibilità.

Tali critiche saranno espone dettagliatamente nei seguenti paragrafi, al termine di ciascuno dei quali è stata posta schematicamente la determinazione comunale per ciascun profilo in esame, con indicazione contestuale delle ragioni che la sostengono.

Alcune questioni che in questa sede si esporranno sono state già oggetto di esposizione nelle osservazioni depositate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.

Questioni preliminari

Il sito interessato dall'istanza in oggetto ricade nel Comune di Rocca San Giovanni (Ch) Loc. Fontanelli, Foglio catastale 9, particella 4103 del NCEU ed è interessato dal confine del SIC IT7140106 denominato “*Fosso delle Farfalle*”, Sito Natura 2000 . La superficie del lotto è pari a circa 61.389 mq.

Sul sito, come identificato sopra, insiste tuttora una discarica di rifiuti speciali di tipo B II, autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n. 2283 del 5.05.1993, di proprietà della Società Meridionale Inerti di seguito SMI srl.

L' autorizzazione all'esercizio della discarica è stata “*concessa per anni QUATTRO a decorrere dalla data di esecutività*” del provvedimento (cfr. DGR n. 2283 del 5 maggio 1993). Nel 1995 sono state integrate le tipologie di rifiuti speciali da smaltire¹.

¹ (doc.3) Con Delibera della Giunta Regionale n. 2598 del 18.05.1995 avente ad oggetto “ *DITTA SMI S.r.l. - D.P.R. 915/1982 – Autorizzazione all'integrazione delle tipologie di rifiuti speciali da smaltire in discarica autorizzata in Comune di Rocca San Giovanni*” è stato autorizzato lo “*stoccaggio definitivo del rifiuto F2023 purché non contenga cromo esavalente ed alle seguenti prescrizioni*”.

Il provvedimento ha inoltre stabilito specifiche prescrizioni in particolare :

“*a) che venga predisposto e utilizzato un sistema di coordinate spaziali al fine di registrare la precisa collocazione dei rifiuti stoccati;*

b) che venga predisposta un'ideonea copertura della vasca per lo stoccaggio del percolato e delle acque di lavaggio degli automezzi o in alternativa provvedere a tale funzione di stoccaggio temporaneo a mezzo di serbatoi opportunamente collocati in vasche a tenuta della capacità di



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

In data 24.12.1996 la SMI srl ha proposto istanza di rinnovo all'autorizzazione.

La Giunta Regionale con Delibera n. 1047 del 26 maggio 1999 ha rigettato la domanda stabilendo *“di non concedere il rinnovo richiesto dalla Ditta S.M.I. Srl di Vasto in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 66/90 per la Valutazione d'Impatto Ambientale come esplicitamente previsto dall'art. 2 della L.R. 73/96”*.

Il provvedimento della Regione Abruzzo è stato poi impugnato avanti al TAR Pescara che, con sentenza n. 903 del 18 dicembre 1999, ha respinto il ricorso della SMI srl e riconosciuto la legittimità della decisione assunta dalla Giunta Regionale. La Sentenza del TAR è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con Decisione n. 6301 del 27 settembre 2004.

Ai sensi quindi del d.lgs. 36/03 la ditta avrebbe dovuto provvedere alla chiusura definitiva dell'impianto. Nel tempo l'Amministrazione comunale ha più volte sollecitato il procedimento di chiusura definitiva della discarica sia alla Società titolare dell'impianto che alla Regione (per esempio, con Delibera di Consiglio n. 2 del 13.01.2005, ha chiesto alla SMI srl il ripristino ambientale dell'area e con nota del 01.02.2005, ha chiesto alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura di chiusura definitiva).

Solo sull'ultimo sollecito in ordine di tempo (*cfi*: nota prot.n. 406 del 29.01.2007) la Regione ha avviato la fase istruttoria del procedimento di chiusura (*cfi*: prot. 1815/DN3 14 feb. 2007) invitando la Società SMI srl a presentare un piano di chiusura e di gestione post-operativa entro 60 giorni: termine quest'ultimo improrogabile (*cfi*: prot. 7375/DN3 26.04.2007). La SMI srl con nota del 6.06.2007 n. 3702 ha chiesto una proroga del suddetto termine, che la Regione non ha concesso.

Nonostante gli obblighi disciplinati dal d.lgs. 36/03 e alcuni stati critici, nel frattempo rilevati nell'impianto, la ditta SMI srl non ha provveduto ad alcun adempimento in merito.

Di recente, infatti, alla luce dell'istanza proposta dalla nuova Società RSG srl e del persistere dell'inerzia di SMI negli adempimenti previsti dal d.lgs. 36/03, il Consiglio Comunale di Rocca San Giovanni con delibera n. 24 del 24.01.2018, affermando la sua **contrarietà alla proposta RSG srl**, *“chiede a gran voce non solo l'archiviazione definitiva di questa pratica, ma pretende anche, dagli organi competenti, in maniera perentoria e definitiva, la totale bonifica della vecchia discarica attualmente in disuso”*.

In data 22.02.2018 con lettera prot. dell'ente n. 1324 il Comune di Rocca San Giovanni ha inoltre nuovamente chiesto alla Servizio Gestione Rifiuti di provvedere immediatamente alla conclusione di tutte le procedure necessarie alla chiusura della discarica di proprietà della Società SMI srl nonché al recupero dell'area ed alla verifica delle condizioni ambientali della stessa.

Già per quanto esposto l'istanza proposta dalla ditta RSG srl non avrebbe dovuto procedere: si sarebbe arbitrariamente consentita, infatti, una deroga agli obblighi di ripristino ambientale nonché l'arresto

almeno un terzo di quella dei serbatoi”.

Il codice F2023 -Casto Italiano Rifiuti - corrisponde alla tipologia : *fanghi di concertia*.



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.:0872/60630
Fax:0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

immotivato del procedimento di chiusura della discarica avviato ma mai concluso.

1. **Compatibilità urbanistica**

Con delibera n. 1 del 17.02.2011 il Commissario ad Acta ha approvato il Piano Regolatore Esecutivo nonché le Norme Tecniche di Attuazione. Il territorio comunale è stato diviso, ai sensi dell'art. 11 NTA in zone omogenee per caratteri morfologici, tipologici ed ambientali in genere.

L'area interessata dall'istanza della RSG rsl, localizzata in loc. Fontanelli, Comune di Rocca S. Giovanni sul foglio 9 particella 4103 del NCEU, è classificata G6: *recupero ambientale*.

L'art. 44 rubricato "Zona G6 *recupero detrattori ambientali*" delle "Norme Tecniche di Attuazione" individua quale obiettivo dello strumento di programmazione la riqualificazione ambientale dell'area al fine di un completo risanamento.

Lo strumento di pianificazione urbanistico del Comune di Rocca San Giovanni destina per l'area unicamente, quindi, il recupero del contesto ambientale già compromesso dalla presenza della discarica di rifiuti speciali della SMI srl.

Nella Relazione Generale al Piano Regolatore Esecutivo si legge "*dai dati ufficiali risulta quindi un forte detrattore costituito dalla ex discarica SMI in località Fontanelle. Tale discarica, messa attualmente in sicurezza, costituisce, per la sua prossimità al SIC ed alla Riserva Regionale, un elemento di fortissimo disturbo ambientale. Esso va rimosso ricercando strumenti praticabili e sostenibili quali i programmi integrati d'intervento*" (cfr. Relazione Generale al Piano Regolatore Esecutivo Comune di Rocca San Giovanni, pag 53).

Sul sito della discarica della SMI srl sono dunque previsti gli interventi di chiusura definitiva della discarica e di recupero e valorizzazione dell'area, contigua al SIC IT7140106 *Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)* ed alla Costa dei Trabocchi.

Sarebbe dovuto apparire subito contraddittorio e illegittimo proporre il primo passo del risanamento ossia l'eliminazione di un ben individuato detrattore ambientale, sostituendolo con un detrattore più pesante.

Va sul punto precisato che il progetto proposto dalla RSG srl, ovvero la costruzione e gestione di una discarica monodedicata (capacità utile pari a 210.000 m3) per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi, per quanto dichiarato nella documentazione, ai fini della valutazione di compatibilità urbanistica è un progetto nuovo, che nulla ha a che vedere col recupero dell'area SMI.

Infatti:

- diversa è la Società proponente, l'istanza infatti non è della SMI srl titolare del sito;
- diversa è il tipo di discarica (si tratta di una *discarica monodedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi*;) e di codici di rifiuti trattati;



Determinazione del Comune : dissenso per non conformità ai criteri di localizzazione dell'impianto dettati dalla normativa vigente (l.r. n.36/2010, l.r. 5/2018).

Motivazione sintetica: sussistono criteri escludenti rispetto alla localizzazione dell'impianto per quanto previsto dalla l.r. 36/2010 quando combinata con la l.r. 5/2018.

3. Valutazione di Incidenza Ambientale

Il d.p.r. 357/1997 all' art.5 disciplina la valutazione di incidenza ambientale prevedendo che “ *i proponenti di interventi (...) che possono avere incidenza significative sul sito (SIC), singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare (...) i principali effetti che detti interventi possono avere sul (...) sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi*”.

Come già rilevato l'area interessata dal progetto, situata in Provincia di Chieti nel Comune di Rocca San Giovanni, è nel progetto contermina al SIC IT7140106 *Fosso delle Fasrfalle (sublitorale chietino)*.

La RSG srl ha prodotto uno studio VINCA sul quale si osserva quanto segue:

Criticità formali

Occorre evidenziare come alcune criticità della VINCA incidono, in via preliminare, sulla possibilità di valutare il documento ai presenti fini.

Intanto, ai sensi della l.r. 46/12 lo studio VINCA deve essere trasmesso al Comune per la valutazione in regime di subdelega mentre la ditta RSG srl non ha inviato al Comune di Rocca San Giovanni lo studio.

Va inoltre rilevato come nella Fig. 1 della VINCA depositata presso la Regione appaia che il confine del SIC è posto “dietro” la strada mentre nella cartografia ufficiale ministeriale (ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_mappe/IT7140106_A3-vert.jpg) il **confine del SIC in corrispondenza della discarica in Loc. Fontanelli è “davanti” alla strada, ovvero interessa direttamente l’area di progetto** (da una lettura della carta ufficiale si evince che il confine del SIC sarebbe posto sopra il manufatto, all’ingresso della discarica). Sul punto si provvederà a dare puntuale comunicazione al Ministero dell' Ambiente.

Ancora in via preliminare, si rileva come lo studio VINCA sia stato elaborato dai Dott. Tommaso Pagliani, Dott. Marco Facchini, Dott. Andrea Natale, Dott. Sante Cericola: ora, essendo



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

- **diversa** è la capacità (210.000 m³), di molto superiore a quella necessaria e sufficiente a portare a termine la discarica esistente e chiuderla;

Pertanto l'istanza RSG rsl, ossia una nuova discarica, è incompatibile col territorio comunale, così come configurato dall'assetto normativo vigente.

Per completezza si rinvia al parere urbanistico del Ufficio Assetto Gestione del Territorio parte integrante e sostanziale del presente parere(doc.1).

Determinazione del Comune : dissenso per incompatibilità urbanistica (parere negativo).

Motivazione sintetica: il progetto proposto dalla RSG srl è **incompatibile** con l'assetto normativo vigente e la programmazione territoriale adottata dal Comune di Rocca San Giovanni.

2. Localizzazione dell'iniziativa

In attuazione dell'articolo 199, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. ed i., e dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) con la l.r. 5/2018 la Regione Abruzzo ha provveduto all'adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti. Parte integrante della l.r. 05. 01 .2018 è la "Relazione al Piano".

La tabella 18.6.2 "Distanze da funzioni sensibili" contenuta nella relazione stessa prevede una fascia di 2.000 m dalle funzioni sensibili per le discariche che gestiscono "rifiuti contenenti amianto";

considerato che il progetto dice che :

-a distanza di circa 600 m in linea d'aria dall'impianto c'è il centro abitato di Santa Calcagna del Comune di Rocca San Giovanni .

-a circa 1,3 km, direzione Ovest dall'area del progetto, è localizzato il centro abitato del Comune di Treglio;

-a distanza di 2,5 km, direzione NW, è ubicato il centro abitato di Comune di Rocca San Giovanni;

-a circa 2,5 km in direzione nord il centro abitato del comune di San Vito Chietino;

e che, nei centri abitati di Treglio e di Santa Calcagna, sono presenti diverse funzioni fortemente sensibili,

ne consegue che, ai sensi del combinato disposto della l.r. n.36/2010 "Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto" e della l.r. 5/2018 il progetto della RSG srl non può essere in alcun modo autorizzato, essendo applicabili sulla fattispecie i criteri escludenti di localizzazione.



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

stata dal Comune precedentemente assegnata al Dott. Tommaso Pagliani ed al Dott. Andrea Natale l'incarico di redazione del Piano di Assetto Naturalistico del SIC " Fosso delle farfalle", tali redattori risulterebbero in conflitto di interessi

Criticità sostanziali

Merita di essere rilevato come per l'applicazione della normativa in materia di VINCA, la Commissione Europea (cfr. guida metodologica alle disposizioni dell' articolo 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat • 92/43/CEE) ha espressamente rilevato come tale disciplina sia fondata innanzitutto sul principio comunitario di precauzione. Anche in caso di incertezza, deve attribuirsi prevalenza agli obiettivi di tutela e conservazione dell'ambiente (dello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il principio di precauzione; la valutazione deve tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata che non si produrranno effetti negativi sull'integrità del sito): devono essere quindi accuratamente valutati gli impatti potenziali.

Inoltre lo studio di VINCA deve essere redatto ai sensi dell' Allegato G del D.P.R. 357/97 e deve contenere una descrizione dettagliata del piano o del progetto rispetto all'uso delle risorse naturali, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per le sostanze e le tecnologie utilizzate nonché un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento.

Orbene lo studio prodotto dalla RSG srl trascura completamente i rischi potenziali: esso contiene una descrizione tratta dalla *Relazione Tecnica del Progetto Definitivo* che è priva di un adattamento alle esigenze specifiche del documento VINCA; la parte relativa alla descrizione delle caratteristiche del SIC IT7140106 *Fosso delle Farfalle* rinvia semplicemente al Piano di Gestione.

Il documento è carente di un' analisi, in termini preventivi, degli impatti: anzi colpisce come al paragrafo 1.6.3 *Inquinamento e disturbi ambientali* si riconosca un aumento del carico antropico ma si aggiunga *limitato nel tempo e nello spazio* • Tale esiguità dell'impatto deriverebbe poi dal fatto che la *produzione di emissioni sonore, di gas di scarico e polveri, dovuta ai motori dei mezzi da lavoro* • interesserebbe solo una parte della giornata ovvero dalle ore 07.00 alle ore 17.00.

Inoltre, la questione *impatti* appare poco approfondita e valutata anche in ragione del fatto che il Progetto della RSG srl viene inopinatamente qualificato come un' iniziativa di recupero ambientale.

Tale purtroppo non è . Pur se pleonastico, è opportuno ribadire come il progetto prevede la costruzione di un' ulteriore discarica di capacità utile pari a 210,000 m3 destinata allo smaltimento di materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia e resinoidi che si andrebbero a sommare ai rifiuti già stoccati.

Inoltre per quanto attiene ai *metodi per la previsione dell' impatto* occorre tenere in debita



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

considerazione tutte le tipologie di impatto negli effetti diretti e indiretti - effetti a breve e a lungo termine; - effetti legati alla costruzione, al funzionamento e alla dismissione; - effetti isolati, interattivi e cumulativi.

Il documento VINCA prodotto dalla RSG rsl non produce alcuna analisi dettagliata degli effetti derivanti dal traffico veicolare, dell'inquinamento sonoro e luminoso, dalle polveri prodotte dai mezzi e legate alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti.

Si rileva come lo studio dichiara: *durante la fase di esercizio della nuova discarica, si prevede il transito, lo scarico ed il lavaggio dei mezzi meccanici dedicati al trasposto dei rifiuti e l'attività delle macchine movimento terra impegnate nella contestuale e progressiva copertura degli stessi, che presumibilmente avrà luogo con n.5 autocarri/giorno per circa 20 giorni/mese e per la durata di 6 anni. Inoltre periodicamente è previsto anche il transito dei mezzi dedicati al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti delle fasi di gestione della discarica* • (cfr. Documento Valutazione di Incidenza pag. 46).

Pur tuttavia non analizza gli effetti che tale attività potrà produrre in particolare sulla fauna. Manca ad esempio un'analisi sulla mortalità di specie protette, quali il Cervone, conseguente all'aumento del traffico veicolare. Si consideri come eventi, come gli investimenti accidentali, non potranno essere rari con l'aumento del traffico pesante: sono infatti gli stessi redattori dello studio a dichiarare di aver trovato una carcassa di Cervone schiacciata da un trattore.

Di fatto non viene offerta nessuna valutazione circa l'aumento del traffico pesante. Si ricorda che la gestione della discarica comporterebbe non solo il passaggio di mezzi pesanti ma anche di tutti quei veicoli di servizio che, come rilevato nella stessa *Relazione tecnica del progetto definitivo* transiterebbero in *un'area non urbanizzata del territorio comunale di Rocca San Giovanni*.

Inoltre dopo 1999, la conclusione delle attività di esercizio della discarica, ha favorito condizioni ambientali migliori per gli spostamenti della fauna. e si sono notati maggiori passaggi di specie animali al di fuori dell'area SIC.

Altri aspetti vengono, d'altronde, trascurati nello studio. In particolare gli effetti dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso vengono solo richiamati. Nonostante sia noto come possano incidere negativamente sia sul comportamento sia sulle risorse trofiche, impattando, ad esempio, sulle falene e altre specie di insetti, che sono le prede elettive di molte specie di vertebrati, questi aspetti non trovano una puntuale analisi. Per quanto riguarda l'impatto acustico lo studio ignora completamente i numerosissimi studi che accertano il pesante effetto del disturbo da rumore sull'avifauna.

Il rumore produce conseguenze sia sul comportamento (a mero titolo di esempio: "The



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

impact of environmental noise on song amplitude in a territorial bird." Journal of Animal Ecology 2004 <http://paulscriver.com/Thesis%202007/13240979.pdf> oppure "*Impact of a noise-polluted urban environment on the song frequencies of a cosmopolitan songbird, the Great Tit (Parus major), in Denmark*" Ornis Fennica 90:94 02. 2013) sia sulla densità per centinaia di metri attorno alle sorgenti di rumore (a mero titolo di esempio: "*The Effects of Car Traffic on Breeding Bird Populations in Woodland. III. Reduction of Density in Relation to the Proximity of Main Roads.*" The Journal of Applied Ecology, Vol. 32, No. 1, (Feb., 1995), pp. 187-202).

Questo vale sia per il rumore prodotto all'interno dell'impianto (mezzi operanti all'interno) sia lungo le strade di accesso.

A questo va aggiunto che il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto, oltre al movimento dei mezzi all'interno, determinano inevitabilmente la sollevazione di polveri ed inquinanti (IPA, NOx, benzene ecc.). Orbene lo studio non rileva nè valuta gli effetti sugli habitat derivanti dalla ricaduta di polveri ed inquinanti.

Il contesto ambientale sul quale andrebbe ad insistere l'esercizio della discarica monodedicata è un contesto ove è già presente un detrattore. La presenza della discarica di rifiuti, non consente di escludere con assoluta certezza la presenza di contaminanti. Tali circostanze non sono state oggetto di una puntale analisi nello studio.

Sul punto va anche rilevato come la VINCA non prenda in considerazione il recente Piano dei Rifiuti appena approvato dalla Regione Abruzzo l.r. 05/2018. Il Piano considera, sulla base dei criteri di localizzazione, come "*penalizzante*" la vicinanza dei SIC agli impianti di trattamento dei rifiuti.

Per quanto sin qui esposto il documento VINCA prodotto appare carente pertanto in questa sede il Comune deve esprimere il proprio dissenso, anche in base al principio di precauzione, non disponendo di dati attendibili e sufficienti e obbligatori ex legge ai fini del superamento del rischio esistente.

Per questa sezione, il parere a forma del dott. Francesco Paolo Pinchera e Mario Pellegrini prot.n. 2179 del 27.03.2018 (doc.2), che si allega in calce, è parte integrante e sostanziale.

Determina del Comune : dissenso per valutazione discrezionale in materia di tutela dell'ambiente.

Motivazione sintetica: l'area SIC Fosso delle Farfalle ricade nell'area interessata dal progetto, non compatibilità di due redattori dello studio VINCA, esclusione degli effetti negativi sulla base di una documentazione incompleta e inidonea, fattori "penalizzanti"



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

di localizzazione ai sensi della l.r. 5/2018.

Specifiche ed eventuali modifiche progettuali ai fini di una eventuale correzione:

redazione di una VINCA completa ed idonea alla valutazione degli effetti pregiudizievoli, diversi professionisti in possesso di idonee competenze, riparametrazione dell'area dell'impianto con esclusione dell'area SIC.

4. Profilo igienico-sanitario

Sotto il profilo igienico-sanitario va detto che la mancata chiusura della discarica di rifiuti speciali di tipo B II, già autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n. 2283 del 5.05.1993 assume rilievo ai fini della garanzia dell'incolumità pubblica.

Determina del Comune: dissenso in ragione della mancata chiusura della discarica già esistente ai sensi del d.lgs. 36/03.

Motivazione sintetica: sull'area insiste una discarica di rifiuti speciali di tipo B II non più autorizzata dal 1997. Sull'impianto non è stato mai concluso il procedimento di chiusura definitiva.

Specifiche ed eventuali modifiche progettuali ai fini di una eventuale correzione: la chiusura definitiva dell'impianto, ripristino ambientale e bonifica.

Alla luce delle motivazioni in narrativa, il Comune di Rocca San Giovanni esprime, per quanto di competenza, il proprio dissenso in ordine al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 27-bis d.lgs. 152/06 e relativo all'iniziativa denominata " *Progetto di chiusura e recupero ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione*", ditta proponente, RSG rsl.

Si rileva inoltre che la sussistenza di motivi dirimenti e pregiudiziali alla proposizione del progetto in parola nonché l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, motiva la richiesta di archiviazione dello stesso.

Distinti saluti.

SINDACO
(Dott. Giovanni) Enzo Di Rito

Si allegano:

1. (doc.1) Parere urbanistico all.1 alla Delibera di giunta n.11 del 22.03.2018;
2. (doc.2) Parere a firma del dott. Francesco Paolo Pinchera e dott. Mario Pellegrino prot.n. 2179 del 27.03.2018;
3. (doc.3) 28.05.2009 Relazione sopralluogo ARTA.

)



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020
Tel.:0872/60630
Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativamente al progetto di "Chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato." Proponente Società RSG srl. - **Parere Urbanistico di competenza comunale.**

PARERE URBANISTICO

Mediante le funzioni amministrative preposte,

il Comune di Rocca San Giovanni

Presa visione ed esaminato il progetto presentato dalla "RSG srl" e sottoposto a procedimento di VIA regionale con pubblicazione in data 29/12/2017.

Constatato che il titolo su tale sito è tuttora attribuibile alla ditta "S.M.I. srl", che ivi ha gestito una discarica di rifiuti speciali cat. Il tipo B dal 1993 (DGR 2283, 5.05.1993), fino al 1999 (DGR 1047, 26.05.1999);

Preso atto che il progetto in oggetto è catastalmente localizzato sul foglio 9 particella 4103 del NCEU, località Fontanelli di questo Comune;

Preso atto che a seguito della D.G.R n.1047 del 26 maggio 1999, la Regione Abruzzo ha rigettato l'istanza di rinnovo e pertanto la "S.M.I. srl" attualmente non è in possesso di alcuna autorizzazione all'esercizio;

Constatato inoltre che la procedura di chiusura definitiva di tale discarica, istruita dalla Regione con prot. 1815/DN3 del 26.04.2007 in onere a "S.M.I. srl", non è ancora giunta alla realizzazione di un approvato piano di chiusura e di gestione post-operativa secondo i dettami del D.lgs. 36/2003 - come confermati nel D.lgs. 152/2006 e s.i.m.;

Constatato che, nonostante quanto riferito, sulla medesima area è stato presentato un diverso progetto ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dalla Società "RSG srl" per la realizzazione e gestione di una discarica per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato;

Considerato che il progetto proposto dalla Società "RSG srl" è un nuovo progetto di discarica tanto che:

- diversa è la Società proponente: l'istanza infatti non è della "SMI srl" titolare del sito;
- diversa è la tipologia di discarica: si tratta di una *discarica monodedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi*;

- il progetto prevede un impianto dalla capacità di 210.000 mc, pertanto di molto superiore alla capacità ritenuta residua e non adoperata dalla società "SMI srl";

Rilevato che la proponente "RSG srl", col suo progetto, non assume affatto per sé tutti gli oneri e le connesse responsabilità del caso, già pertinenti a "SMI srl", né appare volersi conformare, per la parte del sito indicata a chiusura, alle norme dei d.lgs. 36/03 e 152/06 su citati;

Constatato che il progetto proposta dalla "RSG srl" prevede la realizzazione di un detrattore;

Tenuto conto che nessun altro sito è stato da "RSG srl" preso in considerazione, quale localizzazione alternativa più idonea ed efficiente ad ospitare la discarica di materiali contenenti amianto legato, né è stata portata alcuna evidenza della necessità o dell'opportunità di aggiungere una nuova discarica proprio nello stesso sito comunale di una precedente discarica dismessa;

Rilevato che:

- Il vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Rocca S. Giovanni inquadra il sito in parola in "Zona G6 - Recupero Ambientale", specificando, nell'art. 44 delle "Norme Tecniche di Attuazione", che trattarsi di Recupero Detrattori Ambientali;
- Le medesime norme del PRE, ai fini di tale recupero e delle esigenze al contorno della zona protetta, destinano l'area a «strutture ricettive e di servizio al parco regionale» [Grotta delle Farfalle] prescrivendo, inoltre, che «le sistemazioni dovranno tener conto della necessaria continuità dei corridoi ecologici fra le aree SIC e quelle di rispetto G2;
- Non appare tecnicamente individuabile e definibile un'eventuale variante puntuale al PRE che preservi, con una destinazione diversa da quello già normato, le prevalenti esigenze del SIC e i correlati vincoli sulle aree circostanti, nonché la congruenza con tutti i vigenti strumenti (comunali, provinciali, regionali e nazionali) di pianificazione del territorio e dei servizi;
- La chiusura definitiva della pregressa discarica non costituisce alcuna fase del Recupero Detrattori Ambientali prescritto dal PRE, ma, come precisato nel primo paragrafo dell'art. 44 delle NTA, ne è un obbligatorio adempimento propedeutico, la cui mancata esecuzione per mano "SMI srl", «ha lasciato aperto il problema della riqualificazione ambientale dell'area»
- Non è rivendicabile nel caso alcun carattere di pubblica utilità, indifferibilità o urgenza che, a termine di legge, possa prevalere sui vigenti strumenti di pianificazione del territorio e dei servizi, i quali, al contrario, hanno già loro stessi incorporato al loro interno tale carattere prevalente;

considerato inoltre che :

- a distanza di circa 600 m in linea d'aria dall'impianto è presente il centro abitato di Santa Calcagna del Comune di Rocca San Giovanni (si consideri la definizione contenuta nell'art. 2 del D.lgs. 36/03).
- a circa 1,3 km, direzione Ovest, dall'area interessata dal progetto è localizzato il centro abitato del Comune di Treglio;

- a distanza di 2,5 km, direzione nw, è ubicato il centro abitato del Comune di Rocca San Giovanni;
- a circa 2,5 km in direzione nord il centro abitato del Comune di San Vito Chietino;
- il sito è posto in adiacenza del SIC IT 7140106 denominato "Fosso delle Farfalle";

Ritenendo, per tutto quanto sopra, il progetto "RSG srl" in parola incompatibile con l'assetto normativo vigente;

ESPRIME

per quanto di competenza, **parere urbanistico negativo** alla sua autorizzazione.

Il Responsabile del Settore
Assetto e Gestione del Territorio
Com. Egidio Iezzi



Il Sindaco



Doc. Giovanni Enzo Di Rito



NOTA INTEGRATIVA ALLE OSSERVAZIONI SULLA DISCARICA DI
ROCCA SAN GIOVANNI (CH)

Vinca in regime di subdelega

Se si verificano le condizioni per le quali si applica la subdelega ai sensi della L.R. 46/12, la Valutazione di Incidenza è prima presentata al Comune per la valutazione in regime di subdelega e, quindi, lo studio di incidenza e la valutazione della stessa prodotta dal Comune sono pubblicati sul sito della Regione insieme alla documentazione di VIA.

Sempre nel caso di una verifica delle condizioni per la subdelega, la Vinca deve essere stata inviata al Comune prima della presentazione in Regione, la quale si esprimerà sulla VIA sulla scorta del parere Vinca del Comune in regime di subdelega. Il parere VINCA del Comune è quindi parte del parere della Regione, la quale ha eventualmente titolo per chiedere spiegazioni, approfondimenti o esprimere riserve in merito al parere degli uffici tecnici dei Comuni in riferimento alla VINCA stessa. Non dovrebbe poter invece esprimere parere di VIA senza prima aver acquisito la valutazione VINCA del Comune.

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA VINCA DEL 20 APRILE 2017 INERENTE PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA IN LOC. FONTANELLI


Osservazioni sulla Figura 1 e sulla dichiarata non sovrapposizione tra intervento e SIC

Nella Fig. 1 della VINCA depositata presso la Regione appare che il confine del SIC è posto "dietro" la strada (figura in alto nella tabella seguente).

Diversamente, nella cartografia ufficiale ministeriale (consultata il 26 marzo 2018 al sito ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_mappe/IT7140106_A3-vert.jpg) è riportata in fig. 2 ad una scala non idonea a leggere il dettaglio a livello di località di intervento.

Di seguito, nella seconda immagine della tabella seguente, si riporta invece tale dettaglio, e risulta che il confine del SIC in corrispondenza della discarica in Loc. Fontanelli è "davanti" alla strada, ovvero interesserebbe direttamente l'area di progetto (da una lettura della carta ufficiale si evince che il confine del SIC sarebbe posto sopra il manufatto, all'ingresso della discarica).

Pertanto si esprimono dubbi in merito alla cartografia di dettaglio utilizzata nella VINCA alla Fig. 1 per descrivere il confine del SIC rispetto al sito di progetto e, di conseguenza, si avanzano riserve anche in merito all'affermazione riportata nella VINCA medesima secondo la quale il progetto non ricade nel SIC.





Osservazioni sulla completezza della tabella descrittiva degli habitat di cui al § 2.3.1 "Habitat"

Al § 2.3.1 si fa riferimento a 5 habitat, procedendo quindi all'"annullamento" di un sesto habitat, ovvero dell'habitat 91L0 "Querceti di Rovere illidici (*Erythronio-Carpinion*)": tale habitat è assolutamente "vigente" in quanto regolamento registrato nel sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente

T.T.M.

([ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE dicembre2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_schede/Site_IT7140106.pdf](ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_schede/Site_IT7140106.pdf)) ed è esteso su una superficie di oltre 277 ha. Tale "annullamento" non può essere considerato valido in quanto il Piano di Gestione cui si fa riferimento non è mai stato approvato in via definitiva, ma trattasi di habitat "riportato sull'ultimo aggiornamento di Formulario Standard ma proposto nel Piano di Gestione per l'esclusione" (DGR 494/2017).

Sempre al § 2.3.1, dopo aver proceduto - impropriamente - ad "annullare" un habitat che deve intendersi ancora "vigente", si procede anche a riportare superfici in ha del tutto difformi dal Formulario Standard di cui all'ultimo aggiornamento sopra citato. Infatti la VINCA in esame riporta delle superfici che sono poco meno della metà degli ettari che realmente risultano dall'ultimo aggiornamento del Formulario Standard (ottobre 2013).

E' anche sbagliata la medesima dicitura che precede la tabella degli habitat "aggiornamento del Formulario" in quanto l'unico aggiornamento valido a norma di legge è quello riportato nel Sito del Ministero Ambiente, mentre il Piano di Gestione è fermo alla sola presa d'atto da parte del Comune Capofila. Si tratta quindi di proposte di modifica che ancora devono essere oggetto di un iter di approvazione avente carattere di evidenza pubblica (VAS e Incidenza) nell'ambito delle quali potranno essere prodotte osservazioni in merito alla validità stessa della selezione di habitat proposta dal Piano di Gestione.

In conclusione: il § 2.3.1 fa impropriamente riferimento ad una tabella habitat "aggiornata" quando in realtà l'ultimo aggiornamento ufficiale fa riferimento ad una tabella molto più ricca in termini di habitat e di superfici.

Osservazioni sulla assenza di effetti a carico di habitat

Al § 3.4 si afferma che "nella specifica area di intervento non sono presenti habitat caratterizzati dalla presenza di specie floristiche importanti e, pertanto, non sono da prevedersi misure di mitigazione", mentre nel § 3.7 si afferma che "il progetto non interessa e pertanto non può comportare alcuna perdita di habitat prioritari o comunque di interesse comunitario".

Viste le riserve fin qui espresse sulla reale collocazione del confine del SIC rispetto alla strada di accesso alla discarica, vista la Fig. 21 "Carta degli habitat" che illustra come gli habitat 91AA "Boschi orientali di quercia bianca" e 9240 "Foreste dei *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" siano posti a ridosso del confine del

che l'affermazione in merito all'assenza di effetti a carico degli habitat sia difficilmente condivisibile, in quanto le lavorazioni sono comunque poste a pochissimi metri: gli effetti a carico degli habitat, per alterazione delle matrici atmosfera, suolo e acqua, avrebbero dovuto essere previsti.

Conclusioni

Si ritiene che i riferimenti al Formulario Standard siano errati o comunque non corrispondenti ai dati ufficiali.

Si ritiene inoltre che la descrizione del confine reale del SIC non sia stata sufficientemente accurata avendo riportato un confine posto oltre la strada che delimita il lotto, mentre le carte ministeriali - se lette ad adeguato dettaglio - riportano un confine che supera tale strada.



Si ritiene che le conclusioni in merito all'assenza di effetti sugli habitat siano pertanto basate su presupposti inadeguati se non errati. Si ritiene di non poter condividere le conclusioni della VINCA in merito ad una assenza di incidenza a carico degli habitat.

Si ritiene che la VINCA debba prevedere uno studio delle effettive incidenze a carico degli habitat posti a ridosso delle aree di lavorazione che analizzi le alterazioni che possono essere determinate - per via diretta o indiretta - dalla contaminazione delle matrici atmosfera, suolo e acqua.

Rosello, 27 marzo 2018

Dott. Francesco Pinchera e Mario Pellegrini



C. I. S. D. A. M.
Via S. Liberata, 1 - Tel. 0872/948444
66040 ROSELLO (CH)
Cod. Fisc. 90011120699
Part. IVA 01816970691



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

RELAZIONE TECNICA

In relazione alla richiesta n. prot. 16994/DR4 del 25 settembre 2009 si relaziona sull'attività di controllo effettuata in data 28/05/09, da tecnici Dr.ssa Lucina Luchetti e dal Dr. Tiziano Marcelli del Dipartimento Provinciale di Chieti presso la Discarica per rifiuti speciali non tossici e nocivi, sita in Loc. Fontanelli nel Comune di Rocca San Giovanni e la Discarica sita in Loc. Terra Nuova nel Comune di Ortona. **Ditta S. M. I.**

I sopralluoghi sono stati eseguiti nell'ambito dei controlli programmati dall'U. O. Siti Inquinati e Discariche per verificare lo stato di fatto e di gestione di tutti gli impianti attivi e non, presenti nel territorio di competenza dell' ARTA- Dipartimento Provinciale di Chieti.

DISCARICA DI II CAT. TIPO B, SITA IN LOC. FONTANELLI, COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI.

L'impianto, autorizzato con DGR n. 2283 del 5.05.93 e con successiva DGR n. 2598 del 18.05.95, è inattivo dal 05.05.97 per scadenza dell'autorizzazione.

L'impianto è risultato dotato di:

1) **Recinzione con alberatura.**

2) **Box Uffici e pesa (Coord. N 42° 15' 57,4" E 14° 26' 36,3").** La pesa è dismessa ed in manutenzione.

3) **L'impianto non è dotato di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche né della vasca di prima pioggia,** le acque dei piazzali defluiscono esternamente senza essere convogliate.

Dalla relazione a firma del Dott. Ing. G. Catenaro, per la realizzazione di un "Impianto Stoccaggio Definitivo Rifiuti Speciali - Discarica di II Categoria - B- In Località Fontanelle", si legge:

"...per cui le sole acque di corrivazione da allontanare sono quelle provenienti dalla strada di servizio. Al fine di allontanare tali acque, sono previste delle cunette circolari...sicuramente sufficienti a smaltire le acque meteoriche...le acque piovane così raccolte, vengono inviate al fango ricettore."

4) **La rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali di drenaggio,** risulta assente.

Comune di Rocca San Giovanni Prot. n. 3686 del 05-06-2018 partenza Cat. 6 Cl. 9



Certificato N° 205977*
Progettazione e attività di
determinazioni analitiche e servizi
connessi nel campo dell'ambiente,
degli alimenti della tutela del
territorio e della salute pubblica
*Secc non certificata: S.I.R.A.

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara Tel: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Atri (TE) Tel: 085/8798891 Fax: 085.8798886 E-mail: sira@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di L'Aquila - Località S. Maria di Camaggio - 67100 L'Aquila Tel: 0862/768496 Fax: 0862/65906 E-mail: dip.laquila@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Chieti - Via Speziali, 52 - 66100 Chieti Tel: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dip.chieti@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Pescara - Viale G. Macconi, 31 - 66126 Pescara Tel: 085/4254537 Fax: 085/4254505 E-mail: dip.pescara@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Teramo - Piazza Martiri Penatesi, 29 - 64100 Teramo Tel: 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E-mail: dip.teramo@artabruzzo.it
Dip. Sub-Prov.le di S. Salvo - Vasto - Via Monte Grappa, 1 - 66050 S. Salvo (CH) - Tel: 0873/549387 Fax: 0873/544211 E-mail: dip.salvo@artabruzzo.it



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P.I.V.A.: 01599980685

5) La rete di monitoraggio delle acque sotterranee, è insufficiente, poiché risulta presente solo un pozzo a valle del sito.

6) Il volume di percolato prodotto negli ultimi quattro anni è pari a:

2006 - 393,70 ton /a (copia registro carico e scarico)
2007 - 112,56 ton /a (copia registro carico e scarico)
2008 - 111,220 ton /a (copia registro carico e scarico)
dedotti dai report degli smaltimenti allegati alla presente.

7) Vasca in cemento per la raccolta del percolato interrata e scoperta, nella quale confluiscono anche le acque di lavaggio e scarico dei mezzi, lo smaltimento avviene con frequenza bimensile, per conferimento a ditte autorizzate, risulta inoltre assente una seconda vasca per il contenimento di possibili sversamenti.

8) Il Sistema di smaltimento del biogas, come riportato nella relazione a firma del Dott. Ing. G. Catenaro, per la realizzazione di un "Impianto Stoccaggio Definitivo Rifiuti Speciali - Discarica di Categoria - B- In Località Fontanelle", risulta essere assente.

Nel corso del sopralluogo non sono stati percepiti odori.

9) La Centralina meteo per la qualità dell'aria risulta assente.

10) La volumetria autorizzata è stimata in 220.000,00 mc., mentre la residua in 80.000 mc. circa.

Il Volume totale dei rifiuti smaltiti in discarica negli anni tra il 1995 - 1997 corrisponde a:

1996 - 13550, 60 t/a (registro di carico scarico),

1997 - 33346,45 t/a (registro di carico scarico).

11) Funghi industriali smaltiti nell'anno 1997, sono stimabili in 13649,75 tonnellate.



Certificato N° 205977*
Progettazione e attività di
determinazioni analitiche e servizi
connessi nel campo dell'ambiente,
degli alimenti della tutela del
territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara Tel: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Merino - 64032 Atri (TE) Tel: 085/8793891 Fax: 085/8793886 E-mail: info@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di L'Aquila - Località S. Maria Collemaggio - 67100 L'Aquila Tel: 0862/368376 Fax: 0862/35906 E-mail: dip.laquila@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 52 - 66100 Chieti Tel: 0871/11321 Fax: 0871/105267 E-mail: dip.chieti@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara Tel: 085/4254527 Fax: 085/4254505 E-mail: dip.pescara@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Penesivi, 29 - 64100 Teramo Tel: 0861/2565500 Fax: 0861/2565529 E-mail: dip.teramo@artabruzzo.it
Dip. Sub-Prov.le di S. Salvo - Vasto - Via Monte Grappa, 1 - 66050 S. Salvo (CH) - Tel: 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dip.salsalvo@artabruzzo.it



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

11) Le caratteristiche costruttive descritte nella relazione tecnica prevedevano la realizzazione di n. 2 vasche con :

Barriera geologica naturale sul fondo, costituito da strato di argilla $\geq 1,5$ m. livellata e costipata;

Barriera geologica artificiale sul fondo e pareti costituito da telo in HDPE da 2 mm.;

saldature a cado a doppia pista con collaudo finale ad 8 atm;

rete di raccolta percolato con tubi in HDPE forati dalla DITTA CONVECO con configurazione a spina di pesce e collettore di raccolta centrale, confluyente nel pozzo del percolato.

Lo stato di fatto del sito consiste nella copertura provvisoria (Capping) delle vasche realizzata con telo in HDPE da 1 mm.

La relazione geologica e geotecnica a corredo del progetto non contiene l'analisi di stabilità delle pareti delle vasche.

12) Le due vasche della discarica risultano rialzate rispetto al terreno circostante, realizzate in parte a "fossa", mediante sbancamento a profondità variabile compresa tra 10 e 21 metri dal piano campagna con fondo inclinato con pendenza del 1%, e in riporto di terreno, posto fino ad una quota di 10 metri al di sopra del piano campagna.

Peraltro, dal sopralluogo eseguito risulta che l'impianto presenta caratteristiche non conformi alla normativa vigente.



SINCERT

Certificato N° 205977*
Progettazione e attività di
caratterizzazione analitiche e servizi
connessi nel campo dell'ambiente,
agli elementi della tutela del
benessere e della salute pubblica
Sede non certificata: S.I.R.A.

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: mailto@artabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8798891 Fax: 085/8798886 E-mail: sir@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di L'Aquila - Località S. Maria di Collemaggio - 67100 L'Aquila Tel.: 0862/368896 Fax: 0862/65906 E-mail: dip.laquila@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 32 - 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405257 E-mail: dip.chieti@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara Tel.: 085/4254527 Fax: 085/4254505 E-mail: dip.pescara@artabruzzo.it
Dip. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Penocci, 29 - 64100 Teramo Tel.: 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E-mail: dip.teramo@artabruzzo.it
Dip. Sub-Prov.le di S. Salvo - Vasto - Via Mattei Grappa, 1 - 66050 S. Salvo (CH) - Tel.: 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dip.salsalvo@artabruzzo.it



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0160054/18	05/06/2018	PEC	Mittente: COMUNE.ROCCASANGIOVANNI@PEC.IT	
<hr/>							
Oggetto:	PROT. N.3686 DEL 05-06-2018 - RECUPERO AMBIENTALE DISCARICA ROCCA SAN GIOVANNI - LOCALITÀ FONTANELLI						
Impronta:	D56CF120945DFBCD885FECC087A0D0016ED36CB9007B714ED5A565C84C995FDD						